

## **ALLEGATO A) - Approvato con deliberazione di G.C. n. 148 del 5/10/2011**

### **MISURE ORGANIZZATIVE FINALIZZATE AL RISPETTO DELLA TEMPESTIVITA' NEI PAGAMENTI DA PARTE DELL'ENTE**

#### **PREMESSE**

Le misure organizzative in oggetto sono improntate:

- alla disciplina in materia di tempestività dei pagamenti (D.Lgs. 231/2002; articolo 9 del D.L. 78/2009; D.P.R. 207/2010)
- alle novità introdotte in tema di
  - o tracciabilità dei flussi finanziari dalla L. 136 del 13.10.2010 e sue modificazioni con riferimento all'art.3;
  - o Documento unico di regolarità contributiva (DURC);
- al regolamento dell'ente che disciplina i procedimenti amministrativi;
- al regolamento di organizzazione;
- alle disposizioni per garantire la tempestività dei pagamenti contenute nel Regolamento di Contabilità vigente, con particolare riferimento alle fasi del procedimento della spesa;
- ai termini previsti nella convenzione di Tesoreria in merito al pagamento dei mandati;
- alla tempestiva registrazione delle fatture ricevute dal Comune e trasmissione all'ufficio che ha dato esecuzione della spesa, ai fini della liquidazione;
- all'osservanza dello schema di riferimento per i pagamenti in conto capitale ai fini del rispetto del patto di stabilità interno, approvato contestualmente allo schema del bilancio di previsione e dei plafond assegnati ai singoli servizi con Delibera di Giunta.

#### **MISURE ORGANIZZATIVE**

Al fine di evitare ritardi dei pagamenti, relativi a somministrazioni, forniture di beni ed appalti, di lavori e di servizi, anche alla luce delle recente evoluzione normativa in tema di tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni, i responsabili di servizio devono:

- 1) trasmettere con congruo anticipo le **determinazioni di impegno di spesa** al Settore Economico Finanziario; nonché verificare, all'atto della **liquidazione della spesa**, che la relativa determinazione di impegno sia divenuta esecutiva e regolarmente pubblicata e che la liquidazione stessa sia completa di tutti gli elementi necessari al pagamento: IBAN e conto corrente dedicato, regolarità contributiva (DURC), ed ove previsti dalla normativa il CIG ed in caso di ATI delle informazioni necessarie per effettuare i controlli presso Equitalia (% di pagamento della fattura per partecipanti all'Associazione Temporanea d'Impresa)
- 2) verificare la compatibilità degli affidamenti e dei pagamenti derivanti dall'assunzione dell'impegno di spesa con lo **stanziamento di bilancio** e, per le spese in conto capitale, con il **piano dei pagamenti del patto di stabilità** approvato dalla Giunta Comunale in fase di approvazione del Bilancio di previsione e aggiornato periodicamente in ragione di modifiche normative e/o di scostamenti rispetto alle previsioni dei saldi di parte corrente o rispetto alle stime degli incassi in c/capitale. Il plafond disponibile è destinato, prioritariamente, al pagamento di residui passivi relativi ad interventi già appaltati ed in corso di esecuzione.

- 3) trasmettere gli atti di **liquidazione di spesa** al Settore Economico Finanziario, debitamente firmati e completi di tutti gli allegati, con congruo anticipo (*di norma almeno 15 giorni*) rispetto alla scadenza del pagamento (data presunta di accredito del beneficiario), tenuto conto dei tempi tecnici necessari all'ufficio ragioneria per emettere i mandati di pagamento e dei "giorni banca" assorbiti dal Tesoriere per evadere l'ordine.
- 4) Le obbligazioni derivanti da spese non impegnate preventivamente secondo le ordinarie procedure contabili, costituenti, pertanto, **debiti fuori bilancio**, devono essere tempestivamente segnalate al Responsabile del Settore Economico Finanziario, per valutazioni inerenti alla possibilità di copertura finanziaria correlata al loro eventuale riconoscimento di legittimità ai sensi di legge
- 5) In sede di definizione e/o di esecuzione dei contratti per forniture di beni e servizi, i Dirigenti / Responsabili competenti potranno valutare l'eventuale disponibilità degli operatori contraenti ad accettare **termini di pagamento più lunghi** rispetto a quelli previsti dalla vigente normativa, soprattutto per i pagamenti con scadenza a fine anno. Ciò compatibilmente con quanto prescritto dall'ordinamento (v. *schema normativo e interpretativo riportato di seguito*)
- 6) Definizione da parte di Direttore/Segretari/Dirigenti di **schemi** di determine d'impegno, atti di liquidazione ecc. e di documenti interpretativi omogenei.

Si rammentano inoltre gli ulteriori adempimenti di legge in merito alla regolarità degli atti di liquidazione delle spese, quali a titolo esemplificativo;

- obbligo di indicare nell'ordinazione al fornitore gli estremi identificati dell'impegno con la disposizione che lo stesso debba essere riportato in fattura;
- obbligo di acquisire preventivamente il Durc in corso di validità e con esito regolare (fatta salva la casistica in cui è ammessa l'autocertificazione);
- divieto di effettuare pagamenti superiori ad € 10.000,00 a favore dei creditori della P.A. morosi di somme iscritte a ruolo pari almeno ad € 10.000,00 verso gli agenti della riscossione;
- obbligo di indicazione delle coordinate Iban del beneficiario nei mandati di pagamento per l'esecuzione dei bonifici;
- obbligo di rispettare gli obblighi in materia di tracciabilità;
- il limite di € 2.500,00 per i pagamenti in contanti;
- i limiti di cui sopra sono da considerarsi aggiornati qualora modificati da specifiche norme di legge.

Si ricorda, infine, che è prevista una responsabilità disciplinare ed amministrativa in capo al responsabile di servizio in caso di violazione dell'obbligo del preventivo accertamento della compatibilità dei pagamenti con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica.

## **Obblighi in materia di contrasto al fenomeno dei ritardati pagamenti**

### **Contratti pubblici di forniture e servizi**

La disciplina del D.Lgs. 231/2002, nell'intento di arginare il fenomeno dei ritardati pagamenti, prevede, in sintesi:

- la decorrenza automatica degli interessi moratori dal giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento, che è fissato - in assenza di diverso accordo - in trenta giorni, senza bisogno di un atto di messa in mora (art. 4);
- la determinazione legale degli interessi moratori in misura pari al saggio di interesse del principale strumento di rifinanziamento della BCE, applicato alla sua più recente operazione di rifinanziamento principale, effettuata il primo giorno di calendario del semestre in questione maggiorato di sette punti percentuali, salvo patto contrario (art. 5);
- la nullità di ogni accordo in deroga alle disposizioni del D.Lgs. 231/2002 che risulti gravemente iniquo per il creditore (art. 7);
- il potere del giudice di dichiarare d'ufficio la nullità dell'accordo derogatorio e di modificare il contenuto del contratto applicando i termini legali o riconducendolo ad equità, avendo riguardo all'interesse del creditore, alla corretta prassi commerciale e ad altre circostanze connotanti il caso concreto (art. 7);

*Le richiamate norme del D.Lgs. 231/2002 riguardano senz'altro anche i contratti tra imprese e Pubblica Amministrazione. Di conseguenza occorre rispettare il termine ordinario di 30 giorni, fatti salvi eventuali accordi in deroga purchè non “gravemente iniqui per il creditore” con riferimento alla “corretta prassi commerciale”.*

Quanto all'individuazione della soglia oltre la quale un accordo è gravemente iniquo, va rimarcato come essa dovrebbe risolversi in una valutazione legata di volta in volta alla dinamica del singolo caso concreto.

Ciò premesso, *si possono considerare gravemente iniqui:*

- *termini superiori ai 60 giorni (90 in casi particolari);*
- *termini non pattuiti per iscritto;*
- *termini imposti unilateralmente ad esempio sul bando di gara.*

*(Cfr. Consiglio di Stato, sezione V, sentenza del 12 aprile 2005, n. 1638; Consiglio di Stato, Sezione IV, sentenza n. 469 del 2.2.2010; Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici, Determinazione del n. 4 del 7 luglio 2010; Corte dei Conti, sez. unite di controllo n. 9/2010).*

### **Contratti pubblici di lavori**

La vigente disciplina in materia di ritardati pagamenti nei lavori pubblici è certamente meno favorevole per l'appaltatore di quella relativa alle forniture di beni e alle prestazioni di servizi. Difatti, gli articoli 143 e 144 del Regolamento di esecuzione dei contratti pubblici, DPR 207/2010, prevedono condizioni di pagamento molto più penalizzanti per l'appaltatore, in quanto, ai sensi dell'art. 144, gli interessi moratori decorrono solo a partire dal sessantesimo giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento individuato ai sensi dell'art. 143. Il

tasso di interesse moratorio, poi, non è determinato con riferimento al principale strumento di rifinanziamento della BCE, ma viene determinato annualmente con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze.

*D'altra parte, in questo caso non sono ammesse deroghe in danno dell'appaltatore.*

### **La nuova direttiva**

La nuova direttiva relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali (**2011/7/UE del 16 febbraio 2011**, pubblicata sulla G.U.U.E. L 48/1 del 23.2.2011) è stata approvata dal Parlamento europeo il 20 ottobre 2010.

Per quanto concerne le disposizioni dotate di carattere innovativo si imporrà al legislatore italiano di compiere il relativo recepimento provvedendo, ad esempio, alla modificazione del D.Lgs. 231/2002 nella parte non più compatibile con le sopravvenienze della nuova direttiva. Ne consegue, dunque, l'obbligo per gli Stati membri di adeguare la propria normativa interna al dettato della direttiva entro due anni e venti giorni dalla data della sua pubblicazione (cioè **entro il 16 marzo 2013**).

Pertanto, è possibile ritenere che le disposizioni in commento potranno trovare autonoma ed immediata applicazione, nei confronti della Pubblica Amministrazione, anche ove il legislatore nazionale non dovesse tempestivamente attuarne il recepimento.

La direttiva dispone un limite massimo alla facoltà di estensione del termine di pagamento (max 60 giorni). Tale norma conferma che un pagamento effettuato dalla P.A. decorso il sessantesimo giorno dal *dies a quo* non può essere considerato "tempestivo".